



PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 in data 3 aprile 2002
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 in data 13 aprile 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 106 in data 23 novembre 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36 in data 4 luglio 2007
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68 in data 26 novembre 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 in data 27 maggio 2014
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 in data 24 novembre 2021

INDICE

TITOLO I

[Articolo 1](#)
[Articolo 2](#)
[Articolo 3](#)

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto e definizioni
Settori di intervento
Beneficiari

TITOLO II

[Articolo 4](#)
[Articolo 5](#)
[Articolo 6](#)

RISORSE DISPONIBILI-PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Pubblicità
Iscrizione in albi pubblici e nell'albo delle associazioni di interesse provinciale
Domande di contributo

TITOLO III

[Articolo 7](#)
[Articolo 8](#)
[Articolo 9](#)
[Articolo 10](#)

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO E CRITERI DI CONCESSIONE

Tipologie di contributo e modalità di concessione
Criteri per la concessione dei contributi ordinari
abrogato
Contributi straordinari

TITOLO IV

[Articolo 11](#)
[Articolo 12](#)
[Articolo 13](#)
[Articolo 14](#)

OBBLIGHI E PUBBLICITÀ DEI BENEFICIARI

Oneri a carico dei beneficiari
Rendicontazione a consuntivo ed erogazione dei contributi
Decadenza del contributo
Pubblicità dei beneficiari

TITOLO V

[Articolo 15](#)
[Articolo 16](#)
[Articolo 17](#)

CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI

Concessione gratuita di beni da parte della Provincia
Concessione di patrocinio
Promozione di iniziative nel rispetto del principio di sussidiarietà

TITOLO VI

[Articolo 18](#)
[Articolo 19](#)

CONTRIBUTI PER LE SCUOLE

Contributi alle scuole superiori
Criteri per la concessione dei contributi per le scuole

TITOLO VII

[Articolo 20](#)
[Articolo 21](#)

CONTRIBUTI PER LO SPETTACOLO

Contributi per lo spettacolo
Criteri per la concessione dei contributi per lo spettacolo

TITOLO VIII

[Articolo 22](#)

DISPOSIZIONI FINALI

Informativa sul trattamento dei dati personali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

- 1) Il presente regolamento disciplina criteri e modalità cui la Provincia si attiene nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti pubblici e privati.
- 2) *abrogato*
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - “*Provincia*”, l'Amministrazione provinciale di Verona;
 - “*contributo*”, ogni ausilio finanziario oggetto della concessione;
 - “*vantaggio economico*”, ogni ausilio diverso dal contributo che abbia comunque rilevanza economica;
 - “*premio*”, ogni vantaggio economico assegnato a fronte della partecipazione ad una procedura comparativa relativa alle finalità per le quali possono essere riconosciuti contributi, a seguito di giudizio di soggetto o commissione, appositamente designati, con il compito di valutare progetti o altre iniziative, secondo criteri stabiliti in bando preventivamente pubblicato che dia preciso conto delle somme che saranno attribuite alle diverse posizioni in graduatoria;
 - “*beneficiario*”, il soggetto che abbia ottenuto la concessione di un contributo;
 - “*concessionario*”, il soggetto che abbia ottenuto in concessione un ausilio diverso dal contributo, che abbia comunque rilevanza economica.
- 4) L'eventuale erogazione di “premi”, comunque denominati, deve essere prevista nella relazione previsionale e programmatica, e deve avvenire a seguito di indicazione di procedure pubbliche e trasparenti, che prevedano la pubblicazione di avviso sul sito internet istituzionale per un tempo adeguato alle somme da erogare e ai soggetti destinatari, e comunque per almeno 30 giorni; sull'avviso vengono riportati le somme erogabili, i criteri per l'erogazione, i beneficiari ed il procedimento di attribuzione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8-comma 5, del presente regolamento, oltre che le altre disposizioni che si ritengono di applicare alle singole procedure.

Articolo 2

(Settori di intervento)

- 1) La Provincia può concedere contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per sostenere la realizzazione di interventi, attività, manifestazioni, progetti comunque denominati in settori relativi a funzioni proprie, conferite, delegate dallo Stato o dalla Regione e per concorrere al recupero e valorizzazione di beni storici e monumentali.
- 2) *abrogato*
- 3) I contributi nel settore delle attività culturali sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni dirette a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
- 4) I contributi nel settore delle attività educative sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, della formazione professionale e dell'educazione permanente, le spese di carattere gestionale e generale, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

- 5) I contributi nel settore delle attività sportive e del tempo libero sono finalizzati a sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o l'esercizio di attività sportive svolte a livello non professionistico.
- 6) *abrogato*
- 6 bis) I contributi nel settore della tutela dell'ambiente e della valorizzazione delle risorse naturali sono finalizzati a sostenere iniziative, attività o manifestazioni dirette a favorire la promozione, la condivisione e la diffusione dei principi di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente.
- 7) I contributi devono essere riferibili a programmi, progetti o attività previsti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.
- 8) Se il contributo non è riconducibile a programmi, progetti o attività previsti nella relazione previsionale e programmatica la sua concessione è subordinata alla preventiva modifica della relazione stessa da parte del Consiglio.
- 9) I contributi erogati in forza di specifiche disposizioni di legge Statale o Regionale, seguono le relative procedure, salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili.

Articolo 3 (Beneficiari)

- 1) Possono beneficiare di contributi, salvo diverse disposizioni di legge:
 - a) associazioni ed altre forme associative che svolgano attività rilevanti a livello provinciale, che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale;
 - b) comuni, enti ed amministrazioni pubbliche;
 - c) altri soggetti individuati da leggi o regolamenti.
- 2) Eccezionalmente possono beneficiare di contributi anche aziende e società di diritto privato purché l'iniziativa da sovvenzionare non persegua scopi di lucro, non sia preordinata a procurare all'azienda vantaggi pubblicitari e commerciali, sia di pubblico interesse e riconducibile nell'ambito delle funzioni proprie, conferite o delegate alla Provincia.
- 3) La pubblicazione dei provvedimenti di concessione dei contributi costituisce condizione legale della loro efficacia nei casi previsti dalla legge.

TITOLO II RISORSE DISPONIBILI - PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Articolo 4 (Pubblicità)

- 1) Per erogare contributi le competenti strutture della Provincia pubblicano, sul portale web istituzionale l'avviso, indicando:
 - a) la materia per la quale intende assegnare contributi;
 - b) l'ammontare delle somme disponibili;
 - c) l'ammontare della somma massima erogabile per ogni iniziativa;
 - d) i soggetti potenzialmente beneficiari.
 - e) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei benefici, stabiliti dal Presidente in attuazione dei principi di cui all'articolo 8 e seguenti;
 - f) la scadenza per la presentazione delle domande.
- 2) L'avviso è pubblicato per un tempo non inferiore a 30 giorni, salvo non vi siano motivate ragioni, indicate nell'avviso stesso, per procedere con urgenza all'erogazione dei contributi stessi.

- 3) Non sono assegnabili contributi ordinari a fronte di domande non presentate nell'ambito del procedimento di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Articolo 5
(Iscrizione in albi pubblici)

- 1) Per essere ammessi alla concessione di contributi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), devono essere iscritti al registro nazionale unico del terzo settore oppure in altro albo pubblico, come, esemplificativamente, l'albo regionale delle cooperative sociali, l'elenco degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), o riconosciuti come Enti morali o Associazioni di promozione sociale, salvo speciali circostanze o specifiche disposizioni consentano l'erogazione ad ulteriori tipologie di soggetti.
- 2) *abrogato*
- 2 bis) *abrogato*
- 2 ter) *abrogato*
- 3) *abrogato*
- 4) *abrogato*
- 5) *abrogato*.

Articolo 6
(Domande di contributo)

- 1) Le domande di contributo sono redatte sui moduli resi disponibili dalla Provincia sul proprio sito internet.
- 1 bis) *abrogato*
- 1 ter) *abrogato*
- 2) La presentazione delle domande avviene attraverso il canale telematico oppure altra modalità prevista nell'avviso.
- 3) Le domande devono essere completate con gli allegati richiesti dal modulo stesso.

TITOLO III
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO E CRITERI DI CONCESSIONE

Articolo 7
(Tipologie di contributo e modalità di concessione)

- 1) I contributi a sostegno di uno specifico progetto o iniziativa possono essere concessi secondo le modalità previste dall'avviso.
 - a) *abrogato*
 - b) *abrogato*
 - c) *abrogato*
- 2) I contributi sono erogati, di norma, ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa su presentazione della relativa rendicontazione, alla quale i soggetti richiedenti debbono allegare la comprova del permanere dell'iscrizione negli albi o registri di cui al precedente articolo 5.
- 3) Per la realizzazione di progetti specifici, che richiedono la disponibilità di cospicue risorse finanziarie, può essere erogata, sulla base del preventivo di spesa, un'anticipazione non superiore al 15% del contributo concesso; la quota residua è erogata ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa su presentazione del rendiconto.
- 4) Per la realizzazione dei progetti degli istituti scolastici, di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento, può essere erogata, sulla base del preventivo di spesa, un'anticipazione del 50% dell'importo del contributo concesso, entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione del contributo. La quota residua sarà erogata

ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa su presentazione di dettagliato rendiconto. Nel caso di mancata attuazione del progetto la Provincia provvederà al recupero delle somme erogate al beneficiario.

5) *abrogato*

Articolo 8 **(Criteri per la concessione dei contributi)**

1) I contributi sono concessi a seguito di avviso pubblico, sulla base di criteri puntuali e condizioni conformi ai seguenti principi:

a) attinenza a settori relativi a funzioni proprie, conferite, delegate dallo Stato o dalla Regione;

b) importanza dell'iniziativa ai fini della cura e promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, ambientale, sportivo, turistico e ricreativo della collettività amministrata, nonché della tutela e valorizzazione ambientale, territoriale e delle tradizioni popolari, rilevabile da:

1. verificabilità di effetti diretti e concreti su considerevole parte della popolazione della Provincia;
2. estensione della fruibilità dell'iniziativa;
3. radicamento nelle tradizioni;
4. attrattività;

c) dimensione e rilevanza dell'iniziativa a livello provinciale;

d) dimensione e rilevanza dell'iniziativa a livello sovracomunale;

e) iniziative realizzate anche al di fuori del territorio provinciale, solo se idonee alla valorizzazione dell'immagine della Provincia e del suo territorio;

f) iniziative aventi carattere sostitutivo, integrativo o complementare di funzioni che la Provincia sia istituzionalmente tenuta ad assolvere.

2) I criteri stabiliti per l'erogazione di contributi nell'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione prevalgono su quelli individuati dal presente regolamento.

3) I contributi straordinari, concessi una prima volta ai sensi del successivo articolo 10) si commutano in contributi ordinari, laddove la realizzazione della manifestazione o iniziativa sia consolidata o si ripeta successivamente nel tempo, a condizione che il beneficiario rientri tra i soggetti di cui al precedente articolo 5).

4) Non possono essere concessi contributi per iniziative realizzate prima della presentazione dell'istanza.

5) I criteri puntuali per la scelta dei beneficiari e la quantificazione dei contributi sono previsti con deliberazione provinciale e pubblicati nel relativo avviso.

- a) *abrogato*
- b) *abrogato*
- c) *abrogato*
- d) *abrogato.*

6) Gli uffici, tramite apposita istruttoria, svolta anche sulla base di punteggio predeterminato con l'ausilio della scheda approvata contestualmente ai criteri puntuali, presenteranno al

Presidente la graduatoria delle Associazioni/enti che hanno presentato richiesta di contributo.

- 7) L'attivazione di procedure volte a rendere noti i criteri per l'attribuzione di contributi, così come anche l'eventuale formazione di graduatorie per l'assegnazione, non costituisce diritto né aspettativa, comunque denominata, di effettiva assegnazione di contributo; i richiedenti maturano esclusivamente interesse a che l'eventuale assegnazione avvenga sulla base delle graduatorie appositamente formate, se e quando l'amministrazione possa e intenda effettivamente concludere la procedura, sulla base delle proprie esigenze di bilancio.

Articolo 9 **(abrogato)**

Articolo 10 **(Contributi straordinari)**

- 1) La Provincia può concedere contributi straordinari a sostegno di iniziative di particolare rilevanza, riconducibili alle finalità generali stabilite dallo Statuto provinciale, al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento per l'assegnazione di contributi ordinari.
- 2) I contributi straordinari devono essere finalizzati ad interventi o iniziative di particolare rilevanza e/o urgenza, in rapporto alle funzioni provinciali o, comunque, esercitate dalla Provincia.
- 3) Nei provvedimenti di concessione dei contributi straordinari devono essere specificatamente illustrati i motivi che giustificano la concessione del contributo.
- 4) I provvedimenti di concessione dei contributi straordinari devono essere comunicati al Consiglio con la relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione.

TITOLO IV **OBBLIGHI E PUBBLICITÀ DEI BENEFICIARI**

Articolo 11 **(Oneri a carico dei beneficiari)**

- 1) I beneficiari, oltre a quanto previsto all'articolo 12, sono tenuti a riportare sul materiale ed i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa stessa il logo e lo stemma della Provincia.

Articolo 12 **(Rendicontazione a consuntivo ed erogazione dei contributi)**

- 1) La rendicontazione del contributo, completa di tutta la documentazione di cui al successivo comma 2, a pena di decadenza, deve pervenire entro il termine perentorio di 18 mesi decorrente dalla data di trasmissione della concessione; superato tale termine, il beneficiario decade automaticamente dal contributo e la Provincia provvederà alla cancellazione del residuo contabile.
- 2) Il pagamento dei contributi da effettuarsi a consuntivo, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, è subordinato al rilascio da parte del beneficiario di una dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà, da rendersi nelle forme previste dalla normativa in materia, con la quale dichiara:

- a) le modalità di attuazione dell'iniziativa;
 - b) il raggiungimento delle finalità enunciate in fase progettuale;
 - c) le spese sostenute e gli introiti riscossi, distinti per singola voce;
 - d) l'adempimento degli obblighi pubblicitari stabiliti all'articolo 11.
- 3) In caso di mancanza, incompletezza di uno degli elementi previsti dal precedente comma, l'ufficio assegna al beneficiario un termine, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione non sarà dato corso alla liquidazione.
 - 4) Qualora dal rendiconto emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo, se concesso in forma percentuale, è proporzionalmente ridotta.
 - 5) Sulle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la Provincia effettua controlli a campione, anche in via preventiva all'adozione del provvedimento di liquidazione, in applicazione della normativa in materia di documentazione amministrativa.
 - 6) Le dichiarazioni finalizzate alla rendicontazione sono redatte sui moduli resi disponibili dalla Provincia.

Articolo 13 **(Decadenza del contributo)**

- 1) Il contributo concesso è dichiarato decaduto dalla Provincia, oltre che negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente regolamento:
 - a) nel caso di mancato adempimento agli obblighi pubblicitari stabiliti all'articolo 11;
 - b) qualora venga accertata la mancata realizzazione dell'iniziativa o altresì si accerti che in fase attuativa siano state apportate modifiche sostanziali rispetto al programma iniziale;
 - c) qualora, in sede di verifica a campione della dichiarazione sostitutiva prevista all'articolo 12, siano rilevate discordanze fra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto accertato dalla Provincia.

Articolo 14 **(Pubblicità dei beneficiari)**

- 1) I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario, siano stati erogati contributi sono iscritti, in ottemperanza al disposto della normativa in materia, all'elenco dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente.
- 2) La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere alle imprese, ad enti pubblici e privati, a persone fisiche sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, secondo i principi di "accessibilità totale" e "amministrazione trasparente", previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche in rapporto agli elementi da rendere pubblici. Per le persone fisiche viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi, se idonea a ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale.
- 3) Le informazioni di cui al comma precedente sono riportate, secondo modalità di facile consultazione e con possibilità di esportazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO V CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI

Articolo 15 (Concessione gratuita di beni da parte della Provincia)

- 1) Fermo restando il divieto di concedere in comodato beni di proprietà provinciale, salvo casi eccezionali o per motivi sociali da indicare nel provvedimento a contrarre, i beni provinciali (attrezzature, strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso gratuito a società in house e a enti, organizzazioni di volontariato, associazioni ed altre forme associative, a soggetti privati in generale, per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di manifestazioni e/o attività a carattere culturale, artistico, turistico, sportivo, assistenziale, filantropico, patriottico, sindacale, politico e nel settore della protezione civile.
- 2) Il concessionario deve rilasciare dichiarazione in base alla quale la Provincia risulti esonerata da ogni forma di responsabilità per danni o molestie a persone e cose comunque derivanti dalla concessione stessa.
- 3) Per le concessioni di cui al comma 1 può essere richiesta al concessionario la prestazione di idonea cauzione, qualora vi siano motivate ragioni di rischio danni agli immobili correlato al tipo di manifestazione e/o attività organizzata, nonché il pagamento delle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature oggetto della concessione.

Articolo 16 (Concessione di patrocinio)

- 1) La Provincia può concedere il proprio patrocinio ad iniziative di particolare rilevanza nei settori di intervento individuati all'articolo 2. Per effetto della concessione del patrocinio il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma e del logo della Provincia per pubblicizzare l'iniziativa o progetto presentati.
- 1 bis) Le domande di patrocinio sono redatte sui moduli resi disponibili dalla Provincia e presentate per via telematica.
- 2) *abrogato*

Articolo 17 (Promozione di iniziative nel rispetto del principio di sussidiarietà)

- 1) Al fine di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, in adeguate forme associative, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, la Provincia interviene mediante ausili di natura economica, organizzativa e logistica diretti a sostenere le iniziative stesse nell'ambito delle funzioni proprie o esercitate.
- 2) L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati di un progetto gestionale, che definisca obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, standard quantitativo e qualitativo, costi unitari per personale, beni, servizi e organizzazione, da concertarsi fra la Provincia ed il soggetto realizzatore.
- 3) Prima di accogliere la proposta la Provincia pubblica un avviso per verificare la disponibilità alla realizzazione dell'iniziativa da parte di altri soggetti, alle medesime condizioni, per selezionare quello più meritevole.
- 4) La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) l'ammontare dell'ausilio richiesto non deve essere superiore al costo che la Provincia dovrebbe sopportare se realizzasse direttamente l'iniziativa;
 - b) standard quantitativo e qualitativo dell'iniziativa almeno pari a quello valutato indispensabile dalla Provincia per la realizzazione dell'iniziativa di interesse generale di cui trattasi. Questa condizione non si applica laddove l'iniziativa sia svolta da soggetti che godono di regime di accreditamento o riconoscimento generale dell'idoneità

operativa di provenienza statale, regionale o provinciale, per lo svolgimento delle attività oggetto dei contributi.

TITOLO VI CONTRIBUTI PER LE SCUOLE

Articolo 18 (Contributi alle scuole superiori)

- 1) In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 1 ter, allo scopo di permettere la migliore programmazione delle attività didattiche, le scuole possono presentare le domande di contributo entro il 30 giugno di ogni anno.
- 2) Le istanze sono corredate da una relazione illustrativa, conforme ai criteri di ammissibilità e valutazione, di cui al successivo articolo. La relazione evidenzia le spese preventivate, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti e il conseguente disavanzo preventivato.
- 3) La Provincia adotta il provvedimento di concessione dei contributi richiesti entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 19 (Criteri per la concessione dei contributi per le scuole)

- 1) La Provincia, anche avvalendosi di specifiche convenzioni con il Centro Servizi Amministrativi del Ministero dell'Istruzione, definisce con atti di natura gestionale, concertati con gli istituti scolastici, specifiche griglie contenenti i criteri sia di ammissibilità dei progetti, sia finalizzati alla valutazione.
- 2) I criteri sono resi pubblici anche con la pubblicazione sul Portale della Provincia, allo scopo di permettere a ciascun istituto una preventiva autovalutazione.
- 3) I contributi sono assegnati dal Presidente, sulla base della valutazione di una commissione tecnica (la cui composizione e modalità di gestione sono definite nelle dette convenzioni), che redige la graduatoria delle istanze in applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi.

TITOLO VII CONTRIBUTI PER LO SPETTACOLO

Articolo 20 (Contributi per lo spettacolo)

- 1) La Provincia, allo scopo di perseguire l'obiettivo statutario della valorizzazione delle tradizioni locali e della memoria storica delle nostre comunità, mirata a salvaguardare la cultura veneta e a farla conoscere anche a coloro che provengono da culture diverse, esercitare le competenze normative in tema di spettacolo, nonché permettere la migliore programmazione dell'offerta proposta nel territorio provinciale, definisce annualmente una graduatoria dei progetti da ammettere a contributo, per i quali le associazioni operanti in ambito culturale e le amministrazioni pubbliche hanno presentato domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 2) Le istanze sono corredate da una relazione illustrativa del progetto per settore di attività, conforme ai criteri di ammissibilità e valutazione, di cui al successivo articolo 21. La relazione evidenzia le spese preventivate, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti e il conseguente disavanzo preventivato.

- 3) Sono ammessi a contributo anche progetti consistenti in rassegne di spettacolo di varia natura.
- 4) I settori di attività di cui al comma 2 sono i seguenti:
 - a) musicale;
 - b) teatrale;
 - c) cinematografico;
 - d) danza;
 - e) bibliografico e letterario;
 - f) poesia, prosa e concorsi artistici;
 - g) promozione delle attività artistiche, anche mediante interventi di formazione;
 - h) promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.
- 5) La Provincia adotta il provvedimento di concessione dei contributi richiesti entro il termine stabilito annualmente dal Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 21

(Criteri per la concessione dei contributi per lo spettacolo)

- 1) La Provincia, anche avvalendosi di specifiche convenzioni con soggetti allo scopo individuati o partecipati, definisce, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, i criteri per l'ammissibilità dei progetti di cui all'art. 20 e per la loro valutazione.
- 2) Lo stanziamento iniziale per categoria di intervento, nonché i criteri sono resi pubblici anche con la pubblicazione di avviso sul Portale della Provincia, allo scopo di permettere ad associazioni operanti nell'ambito dello spettacolo ed alle amministrazioni pubbliche locali che promuovono a loro volta iniziative di spettacolo una preventiva autovalutazione.
- 3) I criteri di valutazione possono essere finalizzate alla determinazione dell'ammontare del contributo, nei confronti delle istanze ammissibili e regolari, nei limiti degli stanziamenti annualmente disposti col bilancio di previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione. Possono essere previste soglie minime di punteggio per l'ammissione a contributo, nonché soglie minime per la determinazione dei contributi erogabili.
- 4) Se i criteri non consentono in modo oggettivo l'ammissione a contributo, oppure la determinazione dell'importo, i contributi sono assegnati dalla Giunta Provinciale.
- 5) Nel caso in cui il sistema di valutazione permette un'assegnazione dei contributi in modo oggettivo ed automatico, l'assegnazione avviene mediante provvedimenti di natura gestionale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

- 1) L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), è pubblicata sul portale web della Provincia ed è disponibile presso l'Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico.